

Italian Desk News – Settembre 2021

## **Registro per la Trasparenza: le società devono conformarsi all'attuale normativa sulla notifica del titolare effettivo**



## A. Introduzione

La recente legge contro il riciclaggio di denaro (*Geldwäschegesetz, GWG*) ha modificato la disciplina del cosiddetto *Transparenzregister* (= **Registro per la Trasparenza**, di seguito anche il “Registro”). Tale Registro, introdotto in Germania dietro impulso dell’Unione Europea già nell’ottobre del 2017 ed emendato recentemente con una riforma entrata in vigore il 1° agosto 2021, ha la funzione di raccogliere e conservare determinate informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese, in modo da tracciare i flussi finanziari in un’ottica di contrasto del riciclaggio di denaro di illecita provenienza e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Ben si comprende, dunque, come le indicazioni del Registro siano rilevanti anche per le affiliate tedesche di società estere o più in generale per tutti coloro che siano titolari effettivi di un’attività d’impresa e risiedano al di fuori della Germania. Indice di tale rilevanza è sicuramente il notevole importo delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa sul Registro per la Trasparenza.

Con questo *Luther-Update* intendiamo allora cogliere l’occasione per illustrare l’attuale situazione alla luce dei recenti sviluppi normativi e informare le aziende italiane che investono in Germania sui loro obblighi nei confronti del Registro.

## B. Il quadro normativo

### I. I soggetti interessati

I destinatari dell’obbligo di rivelare il loro titolare effettivo tramite l’iscrizione nel Registro sono tutte le società di capitali (come la *AG* e la *GmbH*) oltre alle società di persone (come la *OHG*, la *KG* e la *GmbH & Co. KG*), ma anche le fondazioni, le associazioni e i trust sono soggetti a detto obbligo. Soltanto la società semplice (*Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR*) è esclusa dal campo di applicazione della legge contro il riciclaggio di denaro, mentre i titolari effettivi delle associazioni registrate vengono automaticamente segnalati dal Registro sulla base dei dati del Registro delle Associazioni, senza che l’associazione stessa debba fare attivamente una segnalazione.

Il presupposto oggettivo di siffatto obbligo di iscrizione è rappresentato dal fatto che la sede legale della società si trovi sul **territorio tedesco**.

Tuttavia, l’obbligo scatta anche nei confronti di quelle società straniere che intendano acquistare un immobile situato in Germania, salvo il caso in cui tali società straniere abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal Registro di un altro Stato membro dell’UE. Con l’ultimo emendamento, tale obbligo si applica ora anche alle società straniere o trust in caso di *share deals*, ovvero sia quando tali società acquistano almeno il 90% di una società tedesca che a sua volta possiede beni immobili in Germania.

### II. Oggetto dell’obbligo di trasparenza: la necessaria comunicazione del “titolare effettivo”

L’obbligo di trasparenza si sostanzia nella notifica al Registro dei dati identificativi del **titolare effettivo**, dovendosi intendere per tale la persona fisica che esercita un effettivo potere di controllo sulla società. Si può parlare di controllo effettivo quando una persona fisica detiene direttamente o indirettamente (i) più del **25% del capitale** o (ii) più del **25% dei diritti di voto** di una società o ancora (iii) quando può esercitare il **controllo in altro modo**. Ricorrendo questi presupposti soggettivi, occorrerà fornire al Registro le seguenti informazioni riguardanti il titolare effettivo:

- Nome e cognome
- Data di nascita
- Tutte le cittadinanze
- Residenza e Stato
- Modalità ed entità del controllo esercitato

Resta da sottolineare che, dopo la recente modifica normativa, il titolare effettivo è tenuto a rivelare tutte le sue cittadinanze (se ne avesse più di una).

Una questione di notevole importanza pratica si pone quando il titolare effettivo esercita il suo controllo in modo indiretto, ossia per mezzo di un’altra società. In particolare, può parlarsi di controllo indiretto – con conseguente obbligo di comunicare le generalità del titolare effettivo – quando una persona fisica detiene più del 50% delle quote di una società che a sua volta detiene più del 25% delle quote (o dei diritti di voto) della società soggetta all’obbligo di divulgazione. Al fine di individuare il titolare effettivo occorre quindi ricostruire eventualmente la struttura delle partecipazioni societarie di tutte le società coinvolte, anche lì dove i titolari effettivi abbiano la loro residenza all’estero, in specie in Italia, atteso che anche su costoro grava l’obbligo di informare il Registro.

Tuttavia, considerando le difficoltà che possono sorgere nel singolo caso per ricostruire le diverse compagini societarie, il Legislatore ha stabilito che, ove impiegando i criteri appena descritti non sia possibile individuare i titolari effettivi, debbono essere considerati tali i legali rappresentanti.

### III. Doveri di collaborazione

Per consentire ad una società di rispettare l'obbligo di trasparenza, gli stessi titolari effettivi sono tenuti a fornire alla società le informazioni necessarie riguardanti i loro dati personali e a comunicare senza indugio eventuali aggiornamenti. Ove i titolari effettivi non provvedano a fornire tali informazioni, la società stessa deve prendere le misure necessarie per venire a conoscenza del titolare effettivo dell'impresa.

Inoltre, il Legislatore esige che le società soggette all'obbligo di trasparenza monitorino, almeno una volta all'anno, che le informazioni relative al titolare effettivo siano sempre attuali, documentando tali attività di monitoraggio. Eventuali modifiche devono infatti essere notificate al Registro.

### IV. Il venir meno della notifica fittizia

Nel periodo antecedente la riforma del 1° agosto 2021 era consentito trascurare l'obbligo di notifica qualora i dati del titolare effettivo fossero disponibili tramite altri registri nazionali pubblici gestiti elettronicamente, come ad es. il Registro delle Imprese (*Handelsregister*); in questi casi si parlava di finzione di notifica o di notifica fittizia. A seguito della riforma, questa agevolazione è venuta meno. Di conseguenza, a partire dal 1° agosto 2021 tutti i destinatari devono provvedere alla notifica delle sopra indicate informazioni al Registro. Una società a responsabilità limitata (*GmbH*) ad es. non potrà più invocare il fatto che tutto si evince dal Registro delle Imprese.

Infine, anche società quotate in Germania o in uno Stato membro dell'UE sono tenute a fornire dette informazioni al Registro. Lo stesso può valere – in presenza di determinate condizioni – anche per le loro controllate. Secondo il Legislatore tedesco, il venir meno della finzione di notifica avrà come conseguenza che circa 1,9 milioni di società/soggetti debbano provvedere alla notifica del titolare effettivo come sopra specificato.

### V. Periodo di transizione

Per le società e associazioni che sono ora obbligate per la prima volta a rivelare il loro titolare effettivo, si applicano i seguenti periodi di transizione, per i quali le sotto indicate sanzioni sono sospese fino alla data di riferimento:

- Nel caso della *AG*, *SE* o *KGaA* fino al 31.03.2022,
- Nel caso della *GmbH*, *Genossenschaft* (cooperativa), *SCE* (società cooperativa europea) o *Partnerschaft* (società di professionisti) fino al 30.06.2022,
- In tutti gli altri casi (in particolare fondazioni, società di persone) fino al 31 dicembre 2022.

Alla scadenza di questi termini, le società e le associazioni, che prima non erano vincolate all'obbligo di trasparenza, devono provvedere alle rispettive segnalazioni. Per le società costituite dopo il 1° agosto 2021, i termini di cui sopra ad ogni modo non si applicano, pertanto in questi casi la comunicazione del titolare effettivo va effettuata nell'immediato.

### VI. Sanzioni

Le violazioni degli obblighi di notifica al Registro possono dare luogo a sanzioni pecuniarie fino a EUR 150.000 ovvero fino a EUR 1.000.000 in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, o addirittura fino a EUR 5.000.000 oppure fino al 10% del fatturato annuo per i soggetti del settore finanziario. Tali sanzioni possono essere inflitte (i) alla società soggetta all'obbligo di notifica, (ii) ai suoi organi direttivi oppure (iii) ai soci. Inoltre, le decisioni sulle sanzioni possono essere pubblicate sul sito web dell'autorità di vigilanza per un massimo di cinque anni (*namings and shaming*).

### VII. Piena trasparenza; la consultazione del Registro è concessa a chiunque

L'accesso al Registro è pubblico. Ciò consente a chiunque di accertare i titolari effettivi.

Già prima dell'ultima riforma era venuto meno l'obbligo di dimostrare un legittimo interesse prima di consultare il Registro.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di denunciare al Registro eventuali incongruenze, qualora ci siano discrepanze tra le informazioni disponibili attraverso la consultazione del Registro e le informazioni di cui il denunciante dispone. In tali ipotesi possono essere avviati procedimenti amministrativi sanzionatori da parte dell'autorità di vigilanza.

## C. Consigli pratici

Alla luce delle recenti modifiche legislative, e tenendo in considerazione anche l'applicabilità alle società italiane delle nuove prescrizioni normative, sarebbe opportuno controllare e verificare le informazioni recentemente richieste dalla legge contro il riciclaggio di denaro, in modo da poter eseguire le rispettive notifiche al Registro. A tal riguardo va tenuto presente che le informazioni segnalate al Registro devono coincidere con quelle di altri registri (come ad es. le documentazioni e le liste dei soci pubblicate nel Registro delle Imprese). Inoltre, andrebbero introdotti adeguati sistemi di compliance all'interno della società stessa, per far sì che gli obblighi di verifica, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui titolari effettivi vengano rispettati.

## Per maggiori informazioni:



**Dr. Eckart Petzold**

T +49 211 5660 25065  
Düsseldorf  
eckart.petzold@  
luther-lawfirm.com



**Dr. Karl von Hase**

T +49 211 5660 25035  
Düsseldorf  
karl.von.hase@  
luther-lawfirm.com



**Wolfgang Liebau**

T +49 211 5660 25045  
Düsseldorf  
wolfgang.liebau@  
luther-lawfirm.com

### Note legali

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Colonia, telefono +49 221 9937 0, fax +49 221 9937 110, [contact@luther-lawfirm.com](mailto:contact@luther-lawfirm.com)

Responsabile ai sensi della legge sulla stampa tedesca: Dr. Eckart Petzold, Rechtsanwalt, Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Düsseldorf, telefono +49 211 5660 25065, fax +49 211 5660 110, [eckart.petzold@luther-lawfirm.com](mailto:eckart.petzold@luther-lawfirm.com)

Copyright: tutti i testi sono protetti dal diritto d'autore. Previa nostra autorizzazione scritta, è possibile utilizzarne degli estratti dietro indicazione della fonte. A questo scopo, contattateci all'indirizzo [contact@luther-lawfirm.com](mailto:contact@luther-lawfirm.com)

### Disclaimer

La pubblicazione è volta a informare sulla normativa e sugli sviluppi legali più recenti. Nonostante la massima cura riposta al fine di fornire informazioni aggiornate e corrette, la pubblicazione non ha pretesa di esaustività e non tratta tutti i temi pertinenti. Essa non è soggetta ad aggiornamenti e non può sostituire un parere legale e/o fiscale individuale. La pubblicazione è diramata partendo dal presupposto che Luther, i responsabili ai sensi di legge e gli autori non rispondono per gli esiti di una qualsivoglia iniziativa presa sulla base delle informazioni qui contenute od omesse né per qualsiasi errore od omissione al riguardo.

